

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1986).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamenti

Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986 e nel bilancio pluriennale 1986-1988 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

Art. 2

Agricoltura

Per la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o loro equivalente in abbuono di interessi, previsti dal Regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797 con preferenza ai giovani e alle giovani famiglie in agricoltura, è disposta una autorizzazione di spesa di L. 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 con istituzione del cap. 11840 denominato «Contributi in conto capitale o loro equivalente in abbuono di interessi per il miglioramento della efficienza delle strutture agrarie ai sensi del Regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985».

Per la prosecuzione degli interventi previsti dallo articolo 29 «Aiuti per la contabilità aziendale» della legge 9 maggio 1975, n. 153 è altresì autorizzata una spesa di L. 1.180.000.000 per l'anno finanziario 1986 (cap. 12806).

Art. 3

Bonifica e irrigazione

Per il completamento delle opere di irrigazione della Pianura Veneto Centrale di cui al punto 1) della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19, è autorizzata per lo esercizio finanziario 1986 una spesa di L. 25.000.000.000 (cap. 10072).

Per la concessione, l'esecuzione e l'attuazione delle opere si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.

Art. 4

Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, è così sostituito:

«Le Province, in quanto destinatarie della delega di cui al successivo articolo 24, non possono essere dirette beneficiarie dei contributi.»

Al primo alinea del terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 - dopo le parole «avvenuto inizio dei lavori» - sono aggiunte le seguenti: «oppure l'avvenuto acquisto dei beni immobili o degli impianti necessari all'attuazione dell'iniziativa in data successiva alla deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 23».

Al quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, le parole «degli stati di avanzamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti:

«delle spese sostenute dall'organismo consortile o ente beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa».

Art. 5

Organizzazione turistica della Regione

All'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è soppresso il punto e viene aggiunta la seguente espressione:

«e assolvono alle relative funzioni di vigilanza.»

All'articolo 28, i commi quarto e quinto sono soppressi e sostituiti dal seguente:

«Gli inventari delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo aggiornati alla data della costituzione degli organi delle aziende di promozione turistica, sono approvati dalla Giunta regionale contemporaneamente a quelli degli enti provinciali per il turismo delle corrispondenti province.»

Art. 6

Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici generali

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno deliberato la predisposizione del piano regolatore generale in sostituzione del programma di fabbricazione o della variante di adeguamento del piano regolatore generale vigente, ai sensi dello articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 o degli strumenti urbanistici indicati nell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, possono richiedere al presidente della Giunta regionale un contributo sulle spese di redazione di tali strumenti urbanistici, elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell'articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Le domande dovranno essere corredate da:

- deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l'incarico professionale ai progettisti;
- preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- relazione illustrativa delle indagini e delle operazioni da compiere e delle relative modalità con riferimento anche alle caratteristiche geomorfologiche e insediative del territorio comunale e ai parametri socio-economici;
- copia del bilancio annuale di previsione approvato.

Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.

Non saranno inoltre prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già beneficiato dei contributi disposti dall'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi appositamente stanziati. I contributi saranno erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione, che dovrà avvenire entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con lo obbligo della restituzione della parte erogata.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 11.000.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per contributi inerenti la predisposizione di piani regolatori generali e di varianti allo stesso, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (capitolo 43012), e L. 8.000.000.000 per contributi relativi alla redazione di strumenti urbanistici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (capitolo 43014).

Art. 7

Contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici afferenti ai centri storici

I comuni che non già abbiano beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 e dell'articolo 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, possono richiedere al Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo sulle spese di redazione di varianti al piano regolatore generale o di piani particolareggiati, afferenti esclusivamente a centri storici inclusi sull'elenco di cui all'ultimo comma dello articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80, ed elaborati con grafia e simbologia regionale unificata a norma dell'articolo 104 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Le domande dovranno essere corredate da:

- deliberazione del consiglio comunale, o della giunta municipale unitamente alla ratifica del consiglio comunale, che conferisce l'incarico professionale ai progettisti;
- preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;
- relazione illustrativa contenente la descrizione degli ambiti di intervento e dello stato di degrado, con riferimento alle caratteristiche di interesse storico, monumentale e ambientale dei centri storici e con l'indicazione della popolazione residente, della superficie territoriale e del numero di abitazioni e vani esistenti.

Le domande inviate oltre il termine di cui al primo comma, oppure incomplete della documentazione di cui al comma precedente, saranno considerate inammissibili.

Non saranno prese in considerazione le domande dei comuni che abbiano già adottato gli strumenti urbanistici indicati al primo comma.

I contributi saranno concessi e ripartiti con deliberazione della Giunta regionale ed erogati per il 50% al momento della concessione e per il rimanente 50% successivamente all'adozione e trasmissione degli strumen-

ti urbanistici, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, che dovrà avvenire entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, con l'obbligo della restituzione della parte erogata.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1986 una spesa complessiva di L. 3.000.000.000 (capitolo 43010).

Art. 8

Edilizia abitativa

Ai fini di consentire l'integrazione dei finanziamenti statali previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e relativi a contributi individuali, in capitale o interessi, finalizzati all'acquisizione, al recupero e alla costruzione della prima casa di abitazione, è autorizzata per l'anno finanziario 1986 l'iscrizione in bilancio della somma di L. 10.000.000.000 per contributi in conto capitale (capitolo 40068) e di L. 5.000.000.000 quale limite di impegno quindicennale per contributi in conto interessi su mutui da contrarre con gli istituti di credito convenzionati ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (capitolo 40070).

La ripartizione dei fondi tra interventi di acquisto, recupero e nuova costruzione sarà determinata con delibera della Giunta regionale. La concessione dei contributi avverrà a seguito dell'approvazione di un nuovo avviso pubblico, che dovrà prevedere la parziale utilizzazione delle graduatorie di cui all'avviso pubblico del 23 maggio 1985 anche attraverso l'inserimento nelle nuove graduatorie di alcune categorie di esclusi dal punteggio e dall'ammissione o dalla sola ammissione mediante la presentazione di integrazioni e nuove documentazioni, nonché di coloro che, inseriti o meno nelle vecchie graduatorie, siano stati nel frattempo colpiti da sfratto esecutivo.

Ai fini dell'istituzione del fondo sociale previsto dall'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscrivere al capitolo 40080 da denominare «Fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori delle abitazioni ai soggetti aventi diritto».

Art. 9

Tutela dell'ambiente

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, recante «Norme per la tutela dell'ambiente» sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco indicati:

Cap. 50250	Norme per la tutela dell'ambiente, delega a Province e Comuni	L. 10.000.000.000
Cap. 50252	Studi e ricerche per la tutela dell'ambiente	L. 2.500.000.000
Cap. 50254	Installazione e gestione della rete dei dispositivi di controllo del suolo	L. 3.000.000.000
Cap. 50256	Attività di pronto intervento per fenomeni occasionali d'inquinamento	L. 1.000.000.000
Cap. 50258	Spese per informatizzazione del settore ambiente	L. 300.000.000

Cap. 50260 Installazione e gestione della rete di dispositivi di controllo dell'aria L. 2.000.000.000

Art. 10
Servizi sociali

Gli interventi di cui all'articolo 2 - punto d), articolo 5 - punto e) e articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 sono di competenza delle Unità locali socio-sanitarie e rientrano nella gestione delle funzioni socio-assistenziali di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

Al secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, è aggiunta la seguente frase: «a esclusione di quelli indicati al punto e) dell'articolo 5, trasferiti alla competenza delle Unità locali socio-sanitarie».

Per finanziare gli interventi di cui ai precedenti comma, il fondo regionale per i servizi sociali iscritto al capitolo 61404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 è elevato di lire 10.000.000.000.

Art. 11
Cultura

Il contributo all'istituto «J. Maritain» di cui all'allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 «Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali» è determinato nella misura di L. 300.000.000 a partire dall'anno finanziario 1986 (capitolo 70110).

Art. 12
Valorizzazione della cultura ladina

Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 «Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina», la Regione attribuisce per l'anno 1986 un contributo «una tantum» al Comune di Livinallongo del Col di Lana di L. 150.000.000 per consentire la realizzazione di un museo di storia, usi, costumi e tradizioni e di un centro servizi culturali «Ladino - Fodom» (Cap. 70042).

Il contributo è erogato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 13
Viabilità

Con apposito provvedimento legislativo, si provvederà a disciplinare l'intervento rivolto a concordare con la società autostrade e con gli enti locali interessati la liberalizzazione del tratto autostrade A27 da Mestre a Vittorio Veneto e lo spostamento della barriera presso il casello di uscita di Vittorio Veneto.

A tal fine, con legge di bilancio, si provvede a iscrivere la somma occorrente di L. 100.000.000 nel relativo fondo globale.

Art. 14
Approvvigionamento idropotabile

Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 «Concessione di

contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile del Veneto» è autorizzata, per l'esercizio 1986, la complessiva spesa di L. 12.585.000.000 (cap. 50020), di cui L. 10.000.000.000 da erogare, ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, ai soggetti beneficiari individuati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dando priorità alle aree caratterizzate da situazioni di emergenza per l'approvvigionamento idrico.

Art. 15
Imposta sulle concessioni statali

Con effetto dall'1 gennaio 1986 l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, già modificato con legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 e con legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4, è sostituito come segue:

«L'ammontare dell'imposta è determinato nella misura del 100% del canone di concessione statale, a eccezione delle concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a coltura pioppiccola per le quali l'imposta resta confermata nella misura del 30% del canone.»

Art. 16
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 1986

Bernini